



POLICY WHISTLEBLOWING

Redatta in conformità al D.Lgs. n. 24/23 (c.d. “Decreto Whistleblowing”)

La presente Policy mira a incentivare la collaborazione di tutti i dipendenti nonché tutti i soggetti che operano con il AF Petroli S.p.A. (di seguito, “AF Petroli” oppure “Società”) per favorire l’emersione di eventuali comportamenti illegali, immorali, illeciti o fraudolenti commessi all’interno della Società.

A tal fine è importante che tutti i dipendenti, nonché tutti i soggetti che operano con AF Petroli, possano rivolgersi spontaneamente, in modo del tutto confidenziale, anche anonimo, a membri esterni alla Società, per segnalare l’effettiva o potenziale violazione di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea, di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

La presente policy è da considerarsi valida solo per il AF Petroli.

In particolare, le segnalazioni potranno avere ad oggetto informazioni su fondati sospetti, riguardanti condotte illecite o violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all’interno della Società da qualsiasi soggetto apicale, qualsiasi dipendente o qualsiasi soggetto operante con AF Petroli nonché riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni (di seguito, le “Segnalazioni”).

Si ricorda che AF Petroli promuove e garantisce un adeguato sistema di controllo interno, da intendersi come “insieme di tutti gli strumenti necessari ad indirizzare, gestire e verificare l’attività di impresa, con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e degli strumenti normativi aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi. Tutto il personale ed i collaboratori di AF Petroli sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno. AF Petroli si impegna a promuovere la cultura della consapevolezza dell’esistenza dei controlli e dell’assunzione di una mentalità orientata all’esercizio consapevole e volontario dei controlli. L’Organismo di Vigilanza di AF Petroli è il referente per ogni Segnalazione interna, come di seguito meglio illustrata (di seguito, la “Segnalazione Interna”). Qualsiasi Segnalazione può essere effettuata anche all’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, l’“ANAC”), utilizzando il canale dedicato, come di seguito meglio si illustrerà (di seguito, la “Segnalazione Esterna”).

I canali di Segnalazione previsti sono:

- a) interno (nell’ambito del contesto lavorativo);
- b) esterno (ANAC);
- c) divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- d) denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

LE SEGNALAZIONI INTERNE

Con riferimento al contenuto, alle modalità di trasmissione, alla valutazione, raccolta e conservazione delle Segnalazioni Interne, anche alla luce di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, si applicano le disposizioni di seguito riportate.



1. Destinatari delle disposizioni che seguono

Le seguenti disposizioni si applicano:

- a) alla persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica, come di seguito definita (di seguito, il **“Segnalante”**);
- b) a coloro che assistono il Segnalante nel processo di Segnalazione, operanti all’interno del medesimo contesto lavorativo oppure nella Divulgazione Pubblica, come di seguito definita (di seguito, i **“Facilitatori”**);
- c) alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado (di seguito, i **“Famigliari del Segnalante”**);
- d) ai colleghi di lavoro del Segnalante che, lavorano nel medesimo contesto lavorativo, che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente (di seguito, i **“Colleghi del Segnalante”**); e
- e) agli enti di proprietà del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una Divulgazione Pubblica o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone (di seguito, gli **“Enti Ricollegabili al Segnalante”**).

Di seguito, il Segnalante, i Facilitatori, i Famigliari del Segnalante, i Colleghi del Segnalante e gli Enti Ricollegabili al Segnalante sono di seguito, congiuntamente, definiti come i **“Soggetti Segnalanti”** o, singolarmente, il **“Soggetto Segnalante”**.

2. Contenuto delle Segnalazioni Interne

Le Segnalazioni possono riguardare:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, che non rientrano nelle fattispecie indicate ai successivi punti 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 o violazioni del MOG;
- 3) gli specifici illeciti, relativi alla violazione di norme nazionali e comunitarie, come elencati nell’Allegato I al Decreto Whistleblowing, che viene qui allegato;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari e il mercato interno secondo il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
- 5) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati ai punti 3) e 4) che precedono; di seguito, congiuntamente, definite come le **“Violazioni”** o, singolarmente, la **“Violazione”**.

In generale, i Soggetti Segnalanti devono indicare tutti i fatti a loro noti, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui sono state commesse le Violazioni e le modalità con cui sono venuti a conoscenza della Violazione.

In particolare, ai fini del vaglio di ammissibilità, sarà obbligatorio indicare:

- dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le violazioni;
- modalità con cui si è venuti a conoscenza dei fatti;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati



I Soggetti Segnalanti avranno la facoltà di indicare i seguenti ulteriori elementi:

- a) indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti narrati;
- b) indicazione di eventuali documenti, che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati; e
- c) indicazione di eventuali interessi privati.

Sono, in ogni caso, vietate:

- 1) le Segnalazioni caratterizzate dal ricorso ad espressioni ingiuriose;
- 2) le Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- 3) le Segnalazioni, che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale. Si rammenta che le disposizioni del decreto e, dunque, le relative tutele NON si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Tali Segnalazioni vietate saranno ritenute ancor più gravi quando riferite ad abitudini ed orientamenti sessuali, religiosi, politici e filosofici.

3. Modalità di trasmissione e Gestione delle Segnalazioni Interne

Al fine di agevolare le Segnalazioni Interne sono stati predisposti i seguenti canali informativi dedicati, che garantiscono la riservatezza del Soggetto Segnalante nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La Società AF PETROLI S.p.A. mette a disposizione i seguenti canali:

A) per le segnalazioni scritte utilizzando la piattaforma accessibile da qualsiasi dispositivo al link: <https://afpetroli.whistlebloweritalia.it> ;

B) per le segnalazioni orali caricando il messaggio vocale o il video messaggio sulla piattaforma accessibile da qualsiasi dispositivo al link: <https://afpetroli.whistlebloweritalia.it> .

In entrambi i casi è prevista la possibilità di mantenere l'anonimato.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire la confidenzialità delle Segnalazioni Interne, garantendo la **riservatezza** dell'identità del Soggetto Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Si rammenta che la Società NON ha obbligo di garantire anonimato, bensì la riservatezza.

La Società garantisce i Soggetti Segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante dalle Segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di terzi.

4. Raccolta delle Segnalazioni Interne



Nell'ambito della gestione del canale delle Segnalazioni Interne, l'Organismo di Vigilanza deve:

- a) rilasciare al Soggetto Segnalante una conferma scritta di ricevimento della Segnalazione, entro 7 (sette) giorni dalla data di effettiva ricezione;
- b) fare una prima analisi preliminare della Segnalazione (per verificarne l'eventuale manifesta infondatezza);
- c) mantenere le interlocuzioni con il Soggetto Segnalante ed eventualmente richiedere a quest'ultimo, se necessario, eventuali integrazioni;
- d) dare diligente seguito alle Segnalazioni Interne ricevute, anche svolgendo analisi ed idonea istruttoria, anche richiedendo eventuale supporto alla struttura interna (sempre garantendo la riservatezza del Soggetto Segnalante);
- e) fornire riscontro al segnalante al recapito indicato in sede di segnalazione sullo stato della segnalazione;
- f) tenere ed aggiornare un c.d. Registro delle Segnalazioni di AF PETROLI (su supporto informatico riservato), contenente almeno i seguenti campi: 1) numero identificativo e progressivo della Segnalazione; 2) data di ricezione della Segnalazione; 3) canale di ricezione della Segnalazione; 4) esiti della fase di verifica della fondatezza della Segnalazione; e 5) data avvio indagine (qualora prevista) e data di conclusione.

5. Valutazione delle segnalazioni Interne

Una volta ricevuta la Segnalazione Interna, l'Organismo di Vigilanza analizza la stessa, sia formalmente che nel merito, ascoltando, se necessario e possibile, l'autore dei fatti oggetto della Segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Il risultato delle valutazioni, che dovrà essere formalizzato per iscritto, sarà comunicato al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per l'adozione degli eventuali opportuni provvedimenti.

Chiaramente, nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza ritenga la Segnalazione infondata, formalizzerà per iscritto la relativa archiviazione, dandone notizia all'organo gestorio ed al Soggetto Segnalante.

6. Conservazione della Segnalazioni Interne

Le Segnalazioni Interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e, comunque, non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura, relativa alla Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza sull'identità del Soggetto Segnalante e su qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità. Trascorsi 5 (cinque) anni, i dati relativi alle segnalazioni saranno conservati solo per l'adempimento degli obblighi legali della Società

7. Sistema Disciplinare

Si rimanda al Sistema Disciplinare del Modello 231.

LE SEGNALAZIONI ESTERNE (ANAC)

1. Presupposti delle Segnalazioni Esterne

Qualsiasi Segnalazione relativa a condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing o violazioni del MOG di AF PETROLI, può essere effettuata anche utilizzando la piattaforma informatica dell'ANAC (<https://whistleblowing.anticorruzione.it> - di seguito, la "Piattaforma ANAC") che garantisce al Soggetto Segnalante la riservatezza.



Presupposti alternativi alla Segnalazione Esterna sono i seguenti:

- 1) non sia stato correttamente attivato il canale per le Segnalazioni Interne ovvero questo non sia conforme a quanto sopra indicato;
- 2) il Soggetto Segnalante abbia già effettuato una Segnalazione Interna e la stessa non abbia avuto seguito;
- 3) il Soggetto Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la Segnalazione Interna possa determinare il rischio di ritorsione;
- 4) il Soggetto Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione che vuole segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La Società dovrà fare in modo che vengano messe a disposizione informazioni chiare ai Soggetti Segnalanti sui presupposti per effettuare le Segnalazioni Esterne nonché sul canale messo a disposizione dell'ANAC e sulle relative procedure.

3. Gestione della Segnalazione Esterna

L'ANAC dopo aver ricevuto una Segnalazione Esterna dovrà:

- a) fornire a qualsiasi persona interessata, informazioni sull'uso della Piattaforma ANAC e del canale di Segnalazione Interna nonché sulle misure di protezione di cui al Decreto Whistleblowing;
- b) dare avviso al Soggetto Segnalante del ricevimento della Segnalazione Esterna entro 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria del Soggetto Segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità del Soggetto Segnalante;
- c) mantenere le interlocuzioni con il Soggetto Segnalante e richiedere a quest'ultimo, se necessario, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti, eventuali integrazioni;
- d) dare diligente seguito alle Segnalazioni Esterne ricevute;
- e) svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla Segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- f) dare riscontro al Soggetto Segnalante entro 3 (tre) mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 (sei) mesi dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione Esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 (sette) giorni dal ricevimento;
- g) comunicare al Soggetto Segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle Autorità competenti o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

L'ANAC può trasmettere le Segnalazioni, aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza, alla competente Autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione Europea, dandone contestuale avviso al Soggetto Segnalante dell'avvenuto rinvio. L'Autorità amministrativa competente dovrà garantire, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Soggetto Segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

LE SEGNALAZIONI E LA RISERVATEZZA

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.



L'identità del Soggetto Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso Soggetto Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Come previsto nel Decreto Whistleblowing (art. 12):

- a) nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Soggetto Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.;
- b) nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del Soggetto Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; e
- c) nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Soggetto Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Soggetto Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Soggetto Segnalante alla rivelazione della propria identità.

I motivi che hanno indotto il Soggetto Segnalante a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti, ai fini della sua protezione.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Soggetto Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o, comunque, per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele sulla riservatezza ivi previste non sono garantite e al Soggetto Segnalante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

LE DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Il Soggetto Segnalante può rendere di pubblico dominio informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o, comunque, tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (di seguito, la "Divulgazione Pubblica"), al ricorrere dei seguenti presupposti.

- a) il Soggetto Segnalante deve aver previamente effettuato una Segnalazione Interna ed Esterna ovvero effettuato direttamente una Segnalazione Esterna, come sopra previsto, senza aver ottenuto riscontro nei termini sopra previsti;
- b) il Soggetto Segnalante deve aver fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) il Soggetto Segnalante deve aver fondato motivo di ritenere che la Segnalazione Esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella Violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.



IL DIVIETO DI RITORSIONE

La Società garantisce i Soggetti Segnalanti da qualsiasi tipo di ritorsione, con riferimento alle Segnalazioni o alla Divulgazione Pubblica.

Si intende per “Ritorsione/i” qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare al Soggetto Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

Sono esempi di Ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, e la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in cui opera la Società;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento dei rapporti contrattuali in essere;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

I Soggetti Segnalanti possono comunicare le Ritorsioni che ritengono di avere subito all'ANAC, la quale informa l'Ispezzato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Gli atti ritorsivi applicati ai Soggetti Segnalanti sono nulli. In caso di licenziamento, i Soggetti Segnalanti hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro. L'Autorità giudiziaria può adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione delle Ritorsioni e la dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei Soggetti Segnalanti, dei segnalati e delle persone coinvolte nella Segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europea e del Consiglio del 27 aprile 2016).

In particolare, si evidenzia in tale contesto che:



- il Soggetto Segnalante potrà ricevere, in sede di Segnalazione Interna, una informativa che specifica, tra l'altro, le finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, gli organi ed i soggetti ai quali i dati segnalati possono essere trasmessi nell'ambito della gestione della Segnalazione Interna ed i diritti del Soggetto Segnalante con riferimento ai propri dati personali trattati;
- il sistema di Segnalazioni prevede il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti;
- sono messe in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente.

Il tutto, unitamente alle "Istruzioni per l'uso della piattaforma", è pubblicato sul sito della Società: <https://afpetroli.it/whistleblowing>.

TERMINE E VALIDITA' DELLA POLICY

La presente Policy annulla e sostituisce tutte le precedenti versioni emesse in materia e ha validità immediata.

Abano Terme (PD), 31 ottobre 2024 (ultimo aggiornamento)